

quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici sulle partite di merci soggette temporaneamente a controlli ufficiali accresciuti possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere. Poiché tali norme si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno estendere il periodo transitorio fino al giorno che precede tale data.

- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (5) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, le informazioni sui controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (6) Le pertinenti fonti di informazione segnalano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare in relazione alle partite di melanzane originarie della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya e peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'Uganda, a causa della possibile contaminazione da residui di antiparassitari. Le pertinenti fonti di informazione segnalano inoltre la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali in relazione alle partite di pepe nero originario del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell'Etiopia, a causa della possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (7) Dovrebbero inoltre essere soppresse le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa agli ananassi originari del Benin dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (8) È inoltre opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e fisici sui prodotti per i quali le fonti di informazione pertinenti indicano un grado di non conformità ai pertinenti requisiti della normativa dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative ai peperoni dolci e ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) originari dell'Egitto, ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'India e del Pakistan, ai peperoni (dolci o diversi dai peperoni dolci) dello Sri Lanka e alle nocciole della Georgia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (9) La definizione della voce relativa alle nocciole della Georgia dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare la voce esistente relativa alle nocciole della Georgia per includervi farine, semolini e polveri di nocciole e nocciole, altrimenti preparate o conservate.
- (10) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.»;

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

